

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1972

Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernente il passaggio a categoria superiore dei pubblici dipendenti

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 28 ottobre 1970, n. 775, all'articolo 25, terzo comma, dispone:

« Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, si applicano nei confronti di coloro i quali comunque assunti o denominati con retribuzione su fondi stanziati nel bilancio di previsione della spesa delle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, prestino servizio presso gli uffici delle amministrazioni stesse da data non posteriore al 31 luglio 1970 e siano in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di età ».

Il Senato della Repubblica, nella seduta del 23 ottobre 1970, approvò il seguente ordine del giorno n. 11:

« Il Senato, nell'approvare l'articolo 25 del disegno di legge sulla riforma burocratica, impegna il Governo a tenere presente che al terzo comma dello stesso articolo viene precisato che nel personale — comun-

que assunto o denominato — è compreso anche il personale di ruolo comunque assunto.

Ed invero la precisazione richiesta è resa necessaria dal fatto che se in sede d'applicazione del citato articolo di legge il personale di ruolo non dovesse godere dei benefici di cui godrà il personale non di ruolo, si verrebbe a determinare una palese disparità di trattamento fra le due categorie ed una grave ingiustizia nei confronti di coloro i quali hanno avuto solamente il torto di aver vinto un concorso per entrare nei ruoli della pubblica amministrazione ».

Detto ordine del giorno fu accolto dal Governo, come si rileva dagli atti parlamentari.

Esso appariva conforme allo spirito della legge delega, intesa ad ottenere un profondo e vasto riassetto dell'Amministrazione dello Stato ed anche la definitiva sistemazione delle varie situazioni venutesi a creare per effetto della insufficienza degli organici. La cosa sembrava avviata ad una soluzione equa con l'impegno chiesto dal Senato ed assun-

to solennemente dal Governo di comprendere nel personale *comunque assunto o denominato* anche il personale di ruolo comunque assunto (e, cioè, sia assunto in seguito a concorso, sia assunto in ruolo senza concorso o per inquadramento), quando sono sorte le prime perplessità sulla possibilità di estendere al personale di ruolo la facoltà di avvalersi delle facilitazioni concesse all'articolo 25 cennato.

A giustificazione di tale diverso orientamento da parte degli organi di Governo è stato affermato che l'eventuale estensione al personale di ruolo delle facilitazioni previste dall'articolo 25, causerebbe una rivoluzione negli organici, mentre scopo della disposizione predetta è la sistemazione del personale straordinario e l'eliminazione definitiva del problema di quel personale.

Entrambi i motivi addotti non sembrano assolutamente convincenti. Infatti, se non si voleva causare una rivoluzione negli organici non si doveva neppure immaginare l'articolo 25. La vera rivoluzione nella compagine impiegatizia è stata causata nel passato dalle varie leggi e leggine che hanno immesso nei ruoli, senza la procedura del concorso, migliaia e migliaia d'impiegati e l'inconveniente si verificherà inevitabilmente anche ora, in applicazione dell'articolo 25 di cui si discute.

Per evitare tali situazioni si poteva, almeno, prevedere il passaggio in ruolo degli avventizi in base a concorsi speciali ai quali potevano essere ammessi anche gli impiegati di ruolo forniti degli altri requisiti richiesti.

Poteva essere così evitata la situazione assurda in cui vengono a trovarsi molti ex-avventizi, colpevoli solo di aver partecipato con pieno successo a concorsi per ottenere un posto stabile e che, ora, si vedono superati nell'ordinamento gerarchico da ex-colleghi, anch'essi avventizi, che o non partecipano ai concorsi stessi o non li superano.

Nè è esatta l'affermazione che scopo dell'articolo 25 è quello di procedere alla sistemazione del personale straordinario ed alla eliminazione definitiva del problema di quel personale, o, almeno, scopo dell'articolo 25

non è solo quello appena indicato, giacchè, in base al quinto comma del predetto articolo, le facilitazioni sono estese anche al personale operaio.

Orbene, per effetto della legge 5 marzo 1961, n. 90, tutti gli operai in servizio sono di ruolo e, quindi, si verifica l'assurdo che le facilitazioni previste dall'articolo 25 sono concesse agli operai di ruolo e non vengono riconosciute a favore degli impiegati civili di ruolo con evidente offesa non solo del principio di equità ma anche di ogni principio di giustizia giacchè ai dipendenti statali in eguale situazione (tutti di ruolo, tutti forniti del titolo di studio eventualmente richiesto, tutti addetti ad identiche mansioni) viene riservato un trattamento disuguale. Ciò che è concesso agli operai di ruolo non è concesso agli impiegati di ruolo e proprio per l'attribuzione di mansioni impiegatizie!

Per effetto di un'interpretazione non equa dell'articolo 25, ben presto si vedranno molti attuali avventizi straordinari ed operai occupare posizioni di supremazia gerarchica nei riguardi di loro ex superiori che, pur forniti di identici requisiti, sono solo colpevoli di aver conseguito per concorso un posto di ruolo.

Sarebbe questa una vera iattura per l'Amministrazione, causa di discordie fra appartenenti ad uno stesso ufficio, di mortificazione per i migliori e di sfiducia nei principi di giustizia che debbono reggere le sorti dello Stato.

Al riguardo si fa presente che la locuzione « comunque assunti o denominati » contenuta nella norma anzidetta fu interpretata in passato, in applicazione dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 57, recante la medesima dizione, nel senso di comprendere anche il personale di ruolo ed i relativi provvedimenti non dettero luogo a rilievi da parte degli organi di controllo.

Anche l'articolo 5 della legge 23 febbraio 1968, n. 125, nel collocare i dipendenti non di ruolo comunque in servizio presso le Camere di commercio nella qualifica iniziale della carriera di ruolo organico corrispondente alla categoria dell'impiego non di ruolo

lo, ha provveduto, per evitare disparità di trattamento, ad immettere nella qualifica iniziale della carriera di ruolo organico immediatamente superiore a quella di appartenenza i dipendenti di ruolo che in possesso del titolo di studio occorrente, ne facevano esplicita richiesta.

Dal momento che le citate disposizioni di legge ed il noto ordine del giorno, pur chiarissimo nel suo significato, non hanno trovato ancora la tanto auspicata applicazione da parte delle Amministrazioni dello Stato, si avverte la necessità di una interpretazio-

ne autentica dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, onde permettere che sia superata una ingiusta sperequazione che incide profondamente sulla dignità e serenità d'animo di migliaia e migliaia d'impiegati e far sì che tutti i lavoratori dipendenti dello Stato, di ruolo o non di ruolo, impiegati od operai, siano posti in condizione di poter accedere alla categoria di cui di fatto già svolgono in modo continuativo le mansioni, in base alle loro provate attitudini ed al titolo di studio in loro possesso.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La locuzione « comunque assunti o denominati » contenuta nel terzo comma dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, deve essere intesa nel senso di comprendere anche tutti i dipendenti di ruolo comunque assunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.